

- **Oggetto:** NEWS 29/9/2025
- **Data ricezione email:** 29/09/2025 09:26
- **Mittenti:** UNICOBAS - Gest. doc. - Email: info@unicobaslivorno.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** Unicobas Livorno <info@unicobaslivorno.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** Unicobas Livorno <info@unicobaslivorno.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
news 29-9-2025.pdf	SI			NO	NO

Testo email

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA'

Aderente alla Confederazione Italiana di Base

Sede regionale via Pieroni 27 - 57123 LIVORNO – Tel. 0586 210116

Sito regionale: www.unicobaslivorno.it e-mail: info@unicobaslivorno.it

NEWS 29/9/2025

MATERIALE DI INFORMATIVA SINDACALE DA METTERE SULL'ALBO SINDACALE ANCHE ON LINE.

CONCORSI PNRR 3: LE INFORMAZIONI DEL MIM

Il 23 settembre il MIM ha fornito l'informativa sui nuovi bandi di concorso PNRR 3 per l'immissione in ruolo di docenti per posto comune e di sostegno in tutti gli ordini di scuola. I posti previsti sono 30.759 per la scuola secondaria e 27.376 per la scuola primaria e dell'infanzia.

Per partecipare occorre essere in possesso dei titoli abilitanti all'insegnamento previsti dalla normativa per la specifica classe di concorso o tipo di posto e/o la specializzazione sul sostegno nel grado di istruzione prescelto, per la scuola secondaria possono partecipare anche coloro che, pur non avendo un titolo abilitante, abbiano un servizio di almeno tre anni presso le scuole statali nei cinque anni precedenti. Gli iscritti ai percorsi abilitanti e ai corsi di specializzazione sul sostegno che conseguiranno il titolo entro il 31 gennaio 2026 saranno ammessi al concorso con riserva che potrà essere sciolta a partire dal 20 gennaio, fino al 5 febbraio 2026.

La domanda può essere presentata in un'unica regione. La presentazione delle domande dovrebbe partire dalla metà di ottobre e durerà 20 giorni.

IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA LE INDICAZIONI NAZIONALI

Il Consiglio di Stato ha sospeso il parere sullo schema di regolamento delle nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo d'istruzione poiché ha evidenziato delle carenze in quanto non rispettoso della normativa europea e per molti aspetti inadeguato allo scopo. Per questo sospende il parere "in attesa degli adempimenti richiesti".

IL MINISTERO CONFERMA LA POSSIBILITA' DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA AI PERCORSI ABILITANTI E AL X CICLO TFA

PIIC831007 - codice A036C91 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009507 - 29/09/2025 - II.10 - E
Con una nota alla CRUI il MIM, conferma la possibilità di iscrizione contemporanea ai percorsi universitari abilitanti e al X Ciclo del corso di specializzazione nel sostegno.

Infatti vista la brevità temporale della sovrapposizione dei due percorsi si ritiene compatibile la contemporaneità dei 2 percorsi.

LA DOMANDA PENSIONAMENTO AL 31/8/2026 VA INOLTRATA

ENTRO IL 21 OTTOBRE 2025

Come al solito il ministero impone l'effettuazione di questa domanda con oltre 10 mesi di anticipo senza possibilità di revoca successivamente alla scadenza costringendo le persone a effettuare una scelta prematura e irrevocabile. E' previsto il trattenimento in servizio oltre i 67 anni per il personale impegnato in progetti internazionali o che non abbiano maturato 20 anni di anzianità contributiva.

GLI ANNI DI INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE PARITARIE

NON VALGONO NELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Con sentenza pubblicata in data 4 settembre 2025 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha rigettato la richiesta presentata dal tribunale di Padova, in seguito ad un ricorso promosso da un docente che chiedeva che il servizio effettuato nella scuola paritaria venisse equiparato a quello nella scuola statale ai fini della ricostruzione di carriera e quindi di esprimersi sulla compatibilità rispetto alle disposizioni europee della norma nazionale (l'art. 485 del Dlgs n. 297/1994).

Per tutta risposta la CGUE ha affermato che “non osta (rispetto alla legislazione europea) una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini della determinazione dell'anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un'istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell'ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato” confermando quindi la legittimità dell'art. 485 del Testo Unico.